



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.33 del Reg. Data 08-04-2021	Oggetto: FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021-2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di aprile alle ore 11:05, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO CHE il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTI:

- l'art. 39 co) 1 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

CONSIDERATO che in data 7 giugno 2017 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, entrato in vigore il 22 giugno, rubricato: "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, 17 e della legge 7/8/2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che ha introdotto sostanziali modifiche in materia di fabbisogni di personale;

VISTO il D.Lgs n.75/2017 che riscrive all'art.4 la disciplina relativa all'organizzazione degli uffici ed ai fabbisogni di personale stabilendo, tra l'altro, l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, entro 30 giorni dalla approvazione, di trasmettere il piano triennale al Dipartimento della Funzione Pubblica;

DELIBERA DI GIUNTA n.33 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

DATO ATTO che in esecuzione delle linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs 165/2001 occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati anche al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

EVIDENZIATO che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la P.A. ha definito le predette linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale fornendo alcune indicazioni operative per gli EE.LL.;

VISTE in tal senso le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”* (DM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RILEVATO CHE:

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che *“(…) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*;

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come da delibera di Giunta Comunale n. 15 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO CHE, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *“dotazione organica”* si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

DELIBERA DI GIUNTA n.33 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

DATO ATTO altresì che l'Ente non è soggetto al rispetto della normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n. 10 del 29.01.2018, avente ad oggetto l'aggiornamento della dotazione organica e l'approvazione del nuovo organigramma comunale;

DATO ATTO che risultano tuttora vigenti le seguenti norme in materia di assunzioni, in particolare:

- 1) articolo 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, secondo cui a decorrere dall'anno 2019 è possibile effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato utilizzando il 100% della spesa dei cessati;
- 2) art. 3, comma 5-sexies del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, inserito dall'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- 3) art. 3, comma 5, quinto periodo, del D.L. n. 90/2019, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'art. 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

CONSIDERATO che con decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, all'art. 33, secondo comma, si dispone che a decorrere dalla data di emanazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

PRESO ATTO che:

- in data 27/04/2020 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2, le disposizioni di cui al suddetto decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

DATO ATTO, sulla base delle risultanze di cui al prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, che:

- il rapporto tra le spese di personale come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (2019) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati (2017-2018-2019) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (2019) è pari al 18,35%;
- che questo Ente si colloca nella fascia demografica "c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti", determinata all'art. 3 del Decreto 17/03/2020;
- per gli Enti da 2.000 a 2.999 abitanti, il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è individuato dall'art. 4 comma 1 nel 27,60%;
- l'Ente si colloca al di sotto del valore soglia di cui al suddetto art. 4, comma 1;

DATO ATTO che l'Ente, nel rispetto della citata sopraggiunta normativa e tenuto conto delle di quanto sopra, nel 2020 ha potuto beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018-2019, pari ad € 57.772,58;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 16/04/2020, con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2020/2022;

DATO ATTO che a partire dal 01.05.2020, con comunicazione di dimissioni del dipendente P.D.G. (prot. n. 2593 del 25.03.2020) il posto a tempo indeterminato e parziale (30 ore settimanali) di agente di polizia locale (cat. C1), coperto a fine dicembre 2018, è tornato vacante;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 05/10/2020, con la quale è stato confermato, alla luce delle vigenti sopraggiunte normative richiamate in narrativa, tenuto conto delle previsioni sull'andamento delle entrate e in ragione degli esiti non prevedibili dei contenziosi nei quali è parte l'Ente, in via prudenziale la programmazione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022 già adottata con la predetta deliberazione di G.C. n. 16/2020;

PRECISATO che con determinazione dirigenziale RG n. 423 del 19.11.2020, si è provveduto, utilizzando i residui delle proprie facoltà assunzionali, in sostituzione della predetta dipendente dimissionaria, all'assunzione a tempo indeterminato per n. 30 ore settimanali, previo attingimento da graduatoria a tempo indeterminato e parziale di altro Ente locale conseguente a stipulazione di convenzione, di n. 1 agente di polizia locale, appartenente alla categoria C1;

DATO ATTO CHE questo Ente, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), ha effettuato la ricognizione annuale ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001, dalla quale non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero, giusta deliberazione della G.C. n. 32 adottata in data odierna;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del decreto 17/03/2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

VISTO il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

“l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo.”

RISCONTRATO che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 96.429,67 (i);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 pari a € 38.794,44; (l);

RILEVATO pertanto che dal confronto tra i valori (i) e (l) dal prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), la migliore alternativa pur in presenza di resti assunzionali per gli Enti virtuosi, è quella pari a € 96.429,67;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

RIBADITA, come risulta dal prospetto “B” allegato al presente atto, la possibilità, alla luce delle vigenti normative sopra richiamate, che questo Ente possa incrementare nell'anno 2021 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato, (tetto massimo pari ad € 96.429,67), cioè fino ad una spesa complessiva pari ad € 482.148,34 che rapportata alle entrate correnti è pari al 22,94%;

RAVVISATA tuttavia l'opportunità, tenuto conto delle previsioni sull'andamento delle entrate e in ragione degli esiti non prevedibili dei contenziosi nei quali è parte l'Ente, di confermare per il triennio 2021/2023 la programmazione di fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020/2022 già adottata con la predetta deliberazione di G.C. n. 16/2020, fatto salvo che per la possibile stabilizzazione, ai sensi dell'art. 57 della L. n. 126/2020, di n. 1 istruttore tecnico per l'anno 2022;

EVIDENZIATO che il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016 - è stato infatti profondamente innovato dall'approvazione della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 che ha modificato l'art. 57 del DL disponendo:

[...]

3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, (...) le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri ((del sisma del 2002,)) del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure ((, i termini)) e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. ((Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono

DELIBERA DI GIUNTA n.33 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro)).

3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), si provvede: ((13))

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;

b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178));

c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[...]

3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

VISTO l'art. 50 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

ATTESO che in ragione della sopra richiamate disposizioni, il Comune di Maltignano ha assunto a tempo determinato il seguente personale a tempo determinato in servizio alla data odierna:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE TECNICO

RICHIAMATA la nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 96623 del 27/10/2020 con la quale, ai fini di una ricognizione straordinaria del personale assunto ex art. 50 bis del DL 189/2016 ai sensi e per gli effetti del novellato art. 57 del DL 104/2020, si richiedeva di comunicare l'elenco dei dipendenti, con specifica dei costi mensili ed annuali, che alla data del novembre 2020 (o del 12/11/2020 - data di scadenza della domanda di cui al comma 3-bis del citato art. 57) avevano già maturato i tre anni di servizio con l'ente necessari per la stabilizzazione, nonché l'elenco di tutti gli altri dipendenti che avrebbero maturato tale requisito entro il 31/12/2023;

VISTA la sopraggiunta normativa ed in particolare:

- l'art.1 commi da 951 a 953 della Legge 178/2020 che ha modificato l'art. 57 del DL 104/2020
- l'art.1 commi 7 bis e 8 del DL 183/2020 che ha differito al 31.12.2021 il termine per il conseguimento dei requisiti ai fini dell'applicazione dell'art.20 del D.lgs. 75/2017

VISTA la successiva mail dell'USR Regione Marche Sisma del 23.01.2021, assunta al prot. com. n. 659;

VISTA inoltre la nota prot. 31420 del 15.03.2021 pervenuta al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 2584, della Regione Marche - USR Marche Sisma 2016 ad oggetto :

“Indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e s.m.i, che tengano conto delle disposizioni recate dall'articolo 57 commi 3 e 3 bis del decreto legge n. 104 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, dall'articolo 1, commi da 951 a 953 della legge n. 178 del 2020 e da ultimo dal decreto legge n. 183 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2021, articolo 1, commi 7-bis e 8”, con la quale inoltre si chiede di formulare nuova specifica istanza alla Funzione Pubblica per il riparto delle risorse entro il 31.03.2021;

VISTA la nota di questo Ente registrata al prot. com. n. 2991 del 30.03.2021, integrata con successiva nota registrata al prot. com. n. 3022 del 31.03.2021, con le quali si faceva istanza al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini riparto ed assegnazione delle risorse stanziare con il fondo di cui al comma 3 bis dell' art. 57 del D.L. n. 104/2020, per la stabilizzazione di n. 1 unità di personale a tempo pieno, appartenente alla cat. C, qualifica di istruttore tecnico, il quale ha già maturato i requisiti ai sensi delle sopra citate disposizioni;

ATTESO CHE la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

DATO ATTO PERTANTO ¶

- ✓ che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Maltignano intende effettuare nell'annualità 2022 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva “ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”, così come la relativa entrata corrente;

DELIBERA DI GIUNTA n.33 del 08-04-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- ✓ che l'autorizzazione a tale assunzione rimane dunque subordinata all'accertamento del totale finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;

RITENUTO che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere **un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100% a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;**

RILEVATO come il piano triennale del fabbisogno del personale non possa che essere redatto sulla scorta della normativa esistente e sulle connesse potenzialità assunzionali in termini di stabilizzazione, ovviamente influenzato dai vigenti limiti temporali di maturazione dei requisiti per poter accedere alla particolare procedura di cui all'art. 20 del DL 75/2017 in parola;

DATO ATTO che la suddetta previsione è presente nella programmazione del personale approvata dalla Giunta Comunale all'interno del DUP 2021/2023, da presentare al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
- la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;

DATO ATTO del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Maltignano non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- a) non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, di cui ai parametri obiettivi previsti dal D.M. Interno 22/02/2013, come risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;
- b) ha effettuato la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2021, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- c) ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2015 e gli obiettivi del pareggio di bilancio negli anni precedenti;
- d) la spesa di personale del bilancio consuntivo 2019, come da rendiconto della gestione approvato con la citata deliberazione del Consiglio n. 17 del 06/07/2020 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi

- vigente, ed il rapporto tra le spese di personale e le spese correnti del bilancio consuntivo 2019 è inferiore all'incidenza media della spesa di personale sulla spesa corrente del triennio 2011-2013;
- e) la spesa di personale del bilancio di previsione per l'anno 2020, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 09/05/2020 calcolata con le stesse modalità dell'anno precedente, risulta inferiore al valore medio del triennio 2011-2013 relativo alla spesa di personale, determinata ai sensi del comma 557, art. 1 della legge n. 296/2006 oggi vigente
- f) ha approvato, con atto della G.C. n. 59 del 20.08.2020, esecutiva, il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2019/2021;
- g) ha approvato con deliberazione di G. C. n. 26 del 09/05/2020 il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2020;
- h) ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 09.05.2020 ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- i) ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 06.07.2020, ed i relativi dati sono stati inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- j) ha dato corso all'attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008);

RICORDATO CHE:

- il presente programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, *anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020* o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

VISTO il parere espresso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso rispettivamente dal Responsabile del Settore n. IV , con l' assistenza del Segretario Comunale, e dalla Responsabile del Settore Finanziario, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'attestazione resa dall'organo di revisione contabile, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la quale viene espresso parere favorevole in merito alla presente proposta;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della Giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del Sindaco o del Consiglio;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese previo appello nominale in videoconferenza, mediante uso di dispositivi elettronici,

DELIBERA

- DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che essa ne costituisce anche motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

- DI DARE ATTO, come risulta dal prospetto “B” allegato al presente atto, che questo Ente possa incrementare nell’anno 2021 la spesa per assunzioni a tempo indeterminato, tetto massimo è pari ad € 96.429,67, cioè fino ad una spesa complessiva pari ad € 482.148,34 che rapportata alle entrate correnti è inferiore al 27,60% (22,94%);

DI PREVEDERE in via prudenziale, alla luce delle vigenti sopraggiunte normative richiamate in narrativa, tenuto conto delle previsioni sull’ andamento delle entrate e in ragione degli esiti non prevedibili dei contenziosi nei quali è parte l’ Ente, nessuna assunzione a tempo indeterminato per il triennio 2021/2023, fatto salvo che la stabilizzazione, programmata per l’ anno 2022, di n. 1 unità di personale a tempo pieno, appartenente alla cat. C, qualifica di istruttore tecnico, il quale ha già maturato al 31.12.2020 i requisiti ai sensi delle sopra citate disposizioni;

DI DARE ATTO che le previsioni contenute nell’allegato A - piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023,- comportano per l’anno 2022 un incremento della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 31.655,00, a totale ed esclusivo carico del fondo di cui al comma 3 bis dell’ art. 57 del D.L. n.104/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 126/2020;

DI STABILIRE che l’assunzione della suddetta unità di personale sarà effettuata esclusivamente nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all’Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell’articolo 57 della succitata legge a copertura dell’intera durata del rapporto di lavoro;

DI PRECISARE che qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell’Ente;

DI DARE ATTO che si procederà ad aggiornare il presente programma, essendo suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all’eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento;

- DI SPECIFICARE che la presente programmazione è presente nel Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023, adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 26 in data odierna e da presentarsi al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, in riferimento agli atti di programmazione relativi al piano triennale dei fabbisogni del personale;
- DI AUTORIZZARE per gli anni 2022 e 2023, ove finanziata dalle leggi speciali emanate a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi, le proroga del contratto in essere con il restante personale a tempo determinato (n. 1 istruttore tecnico – cat. C), non interessato da procedura di stabilizzazione, assunto a supporto del Settore Tecnico comunale per le procedure relative alla ricostruzione post terremoto;
- DI AUTORIZZARE per il triennio in esame le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
- DI AUTORIZZARE il ricorso, per ciò che concerne la spesa per assunzioni flessibili, al fine di coprire alcuni servizi fondamentali (assistenza mensa scolastica, pulizia uffici comunali, manutenzione arredi, strade e piazze comunali) allo strumento previsto dall’ art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ad eventuali contratti a tempo e sempre nei limiti del 100 % della spesa effettuata per la tipologia in questione, nel 2009, secondo quanto previsto da dall’art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010 come modificato dall’ art. 11 del DL n. 90/2014;

- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla RSU;
- DI STABILIRE che questa Amministrazione, ai fini di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs. 165/01, si riserva comunque la facoltà di modificare l'allegato programma di fabbisogno di personale, in modo da adeguarlo al soddisfacimento delle necessità organizzative che dovessero manifestarsi in prosieguo di tempo o a seguito di variazioni della normativa;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime e favorevole resa per appello nominale in via telematica, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO “A”

Programmazione 2021	Previsto in pianta organica-	Oneri diretti Spesa annua	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Programmazione 2022	Previsto in pianta organica	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
N. 1 istruttore tecnico	NO	-----	-----	31.655,00	-Tempo pieno
Programmazione 2023	Previsto in pianta organica	Oneri diretti	Oneri riflessi	Totale	Tempo parziale (PT) o pieno (FT)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL VICE SINDACO

F.to MANCINI CILLA MONICA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 26-04-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 312 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 3813 del 26-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-04-2021 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 26-04-2021 al 11-05-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 12-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 26-04-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---